



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici DE PETRIS, GIAMMANCO e CIRINNÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

ONOREVOLI SENATORI. – La necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall'avanzamento operato in ambito penale, nella XIV legislatura, con l'approvazione trasversale, da parte dei partiti rappresentanti in Parlamento, della parziale, ma ampiamente positiva, legge 20 luglio 2004, n. 189. Proprio quest'ultima legge, con l'introduzione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico. Nella XVI legislatura, proprio grazie a un'analogia iniziativa, vi è stato un primo riconoscimento in tal senso, nell'ambito della riforma in materia di condomini.

Ma ciò non basta, poiché quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi

alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Alcune sentenze tuttavia hanno iniziato a riconoscere la nozione della «tutela degli animali», ad esempio nel diritto al soccorso, e la Corte di cassazione ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore.

Il presente disegno di legge mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto della disposizione introdotta nel Trattato istitutivo della Comunità europea con il Trattato di Lisbona, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, che nelle «Disposizioni di applicazione generale» riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri.

Le disposizioni formulate nella presente proposta permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo principio importante e ampiamente condiviso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Animale familiare)

1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile come animali familiari è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario di sanità pubblica competenti per territorio, con la quale si escludono in via definitiva la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione dei medesimi animali.

2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di *microchip*.

3. Gli animali di cui al comma 1 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio, per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.

4. Gli animali selvatici non possono in ogni caso essere registrati come animali familiari.

5. Per allevatore di animali familiari si intende l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che fa riprodurre uno o più animali familiari, o li cede a titolo oneroso.

Art. 2.

(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile)

1. Nel libro primo del codice civile, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis.

DEGLI ANIMALI

Art. 455-bis. - *(Diritti degli animali)*. - Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e con le leggi speciali in materia di animali.

Art. 455-ter. - *(Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi)*. - In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico.

Qualora sussistano volontà e opportunità comuni ai due coniugi per il benessere dell'animale, il giudice ne dispone l'affidamento condiviso, con obbligo di dividere le spese.

Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, sempre che non sia dimostrato che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.

Nel caso di cessazione della convivenza *more uxorio* e in ogni caso quando la decisione debba essere assunta successivamente al procedimento di separazione, è compe-

tente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati. Ai fini dell'affidamento, si applicano le medesime procedure valutative previste in caso di separazione coniugale.

Art. 455-*quater*. - (*Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore*). - Tra i diritti e doveri che si trasmettono agli eredi in caso di morte, è compreso il dovere di assicurare benessere all'animale familiare. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano alla miglior custodia del proprio animale familiare.

Art. 455-*quinqües*. - (*Accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati e ai mezzi di trasporto pubblico*). - Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico, l'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito, purché siano rispettate le norme in materia di sicurezza e igiene. Negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle case di riposo, nelle scuole e nei luoghi di culto, è consentito l'accesso degli animali solo se accompa-

gnati, purché siano rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza e le normative specifiche.

È sempre vietato introdurre nei luoghi di cui al presente articolo animali la cui detenzione è vietata.

Art. 455-*sexies*. - (*Obbligo di segnalazione di animali abbandonati*). - Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.

Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.

Art. 455-*septies*. - (*Animali delle Forze di polizia*). - Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia nazionali o locali non sono classificabili in base al loro valore economico. Gli animali suddetti, se riformati e comunque al termine dell'impiego o del servizio, devono essere ceduti sollecitamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere. In ogni caso, ne è vietata la macellazione.

Art. 455-*octies*. - (*Vendita di animali*). - Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle disposizioni di cui agli articoli 1490 e seguenti. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di un animale non può essere effettuata in mancanza di certificazione veterinaria scritta e di certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.

La proprietà di un cane si trasferisce solo a seguito della registrazione dell'animale all'anagrafe canina e l'inoculazione del *microchip* o a seguito di modifica della precedente registrazione.

Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521, non si applicano agli animali.

Art. 455-novies. - (*Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia*). - La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà. Sono altresì vietate la conchectomia e la caudotomia, in quanto pratiche che costituiscono maltrattamento degli animali.

È vietata l'esposizione in manifestazioni o eventi pubblici di animali marchiati a fuoco o che abbiano subito conchectomia o caudotomia».

Art. 3.

(*Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile*)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente del rapporto affettivo-familiare del proprietario con l'animale e del benessere dell'animale stesso e, salvo che la sua detenzione costituisca reato accertato con sentenza passata in giudicato, non può disporre l'allontanamento coatto dell'animale. Il giudice, secondo prudente apprezzamento, può avvalersi di enti e professionisti idonei a indicare rimedi educativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e il nucleo familiare in cui è inserito»;

b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gli animali familiari, nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;

c) l'articolo 1496 è abrogato.

2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari con essi conviventi».

Art. 4.

(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e stato di necessità)

1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale.

2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di una attività commerciale.

3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La disposizione del primo comma si applica altresì nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice.

La disposizione del quarto comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2044, dopo le parole: «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri» sono aggiunte le seguenti: «o di un animale familiare»;

b) all'articolo 2045, dopo le parole: «sé o altri» sono inserite le seguenti: «o un animale familiare» e dopo le parole «di un

danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o all'animale»;

c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari)

1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari)*. - 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.

2. È consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con gli stessi modalità e tempi previsti per le visite delle persone».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di facoltà di agire davanti al giudice civile)

1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, per i comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».

€ 1,00